


**APRILE
2012**



**BAMBINI E ADOLESCENTI:
AFFRONTARE IL PRESENTE,
COSTRUIRE IL FUTURO.**



PRIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO



AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

Relazione annuale al Parlamento
dell'Autorità Garante per l'Infanzia
e l'Adolescenza

Sala della Lupa
Palazzo Montecitorio
Roma, 18 aprile 2012



**AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA**

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Tel. +39 06 455326551
Fax +39 06 455323412
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org

**APRILE
2012**



BAMBINI E ADOLESCENTI: AFFRONTARE IL PRESENTE, COSTRUIRE IL FUTURO.



PRIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO

Progetto grafico e impaginazione:
AC&P Aurelio Candido & Partners

Stampa a cura di:
Arti Grafiche Agostini

INDICE



RELAZIONE GARANTE	4
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E PROTOCOLLI OPZIONALI	14
LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112	36
GARANTI REGIONALI	44
OSSERVATORIO SUI CITTADINI	46

RELAZIONE GARANTE



Signor Presidente della Camera,
on. Gianfranco Fini,
Autorità,
Signore e Signori,
Care ragazze e cari ragazzi,

È con grande senso di responsabilità ed emozione che cinque mesi fa ho assunto la guida della nascente Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, alla quale Lei, Presidente Fini, e il Presidente del Senato, Schifani, avete voluto indicarmi, offrendomi il privilegio di essere il primo Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del nostro Paese, dando così piena attuazione alla legge 12 luglio 2011, n. 112 che il Parlamento italiano ha approvato all'unanimità.

Si è trattato di un percorso parlamentare non facile: nel corso delle ultime tre legislature erano state presentate in Parlamento numerose proposte di legge volte ad istituire un Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Va riconosciuto al Parlamento il merito di aver voluto sancire con un voto unanime l'importanza dell'istituzione di tale figura che era stata sollecitata più volte anche dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nelle Osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese. E va dato atto e merito all'allora Ministro per le Pari Opportunità, on. Mara Carfagna, di aver condotto un lavoro tenace e preciso per il raggiungimento di tale obiettivo, che è stato sostenuto da moltissimi parlamentari e dalle associazioni, anche oggi qui presenti e che ringrazio, che ha portato all'approvazione della legge alla Camera e successivamente al Senato; l'importante azione della sen. Anna Maria Serafini ha di fatto favorito il raggiungimento di un accordo bipartisan sulla legge, nel superiore interesse di bambini e adolescenti. L'approvazione della legge ci consente finalmente di inserirci e integrarci all'interno delle reti attualmente costituite a livello internazionale, aderendo in via prioritaria all'ENOC (European Network of Ombudspersons for Children), che unisce attualmente i garanti per l'infanzia di 29 Paesi europei. L'appartenenza alla rete favorirà la cooperazione e faciliterà la costruzione di strategie e approcci comuni per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in tutta Europa.

Trattandosi di un'esperienza avviata da pochi mesi, è evidente che questa prima relazione al Parlamento vuole essere principalmente un'opportunità per condividere con il Parlamento stesso, con numerose Istituzioni, con le associazioni e tanti addetti ai lavori le proposte concrete che l'Authority intende portare avanti.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Dieci milioni e 837 mila bambini e adolescenti; il 17% circa della popolazione del nostro Paese. E di questi, è bene ricordarlo, 1 milione e 38 mila sono di origine straniera regolarmente registrate all'anagrafe. Tante sono le persone di minore età delle quali l'Authority direttamente o indirettamente dovrà occuparsi. È evidente la sperequazione riguardo ai diritti di cui godono i bambini e gli adolescenti nella società italiana; del resto, i bambini non votano, non hanno accesso alle potenti lobby che influenzano le agende dei governi, non costituiscono gruppi di pressione, ordini professionali o corporazioni, non hanno sindacati e non possono scioperare.

L'Italia nei decenni passati si è posta molte volte all'avanguardia sul fronte della promozione dei diritti delle persone di minore età, con conquiste che hanno richiesto anni di battaglie. Eppure l'inversione di tendenza appare evidente: non è difficile cogliere nel nostro Paese la tendenza verso un pericoloso arretramento di quei diritti che sono stati faticosamente riconosciuti alle persone di minore età nell'ultimo ventennio del secolo scorso. Diritti riconosciuti innanzitutto con l'approvazione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui diritti dell'infanzia, avvenuta il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione ha di fatto riconosciuto i bambini e gli adolescenti come soggetti di diritto, come persone con originalità, aspettative, potenzialità, caratteristiche peculiari che devono essere sviluppate e rispettate non per innescare dannosi conflitti generazionali o per riprodurre logiche di interventi settoriali, ma per evitare che, se fatti rientrare nei più generali diritti di personalità, quei diritti finiscano per essere messi in ombra o addirittura negati.

Stiamo però assistendo ad un fenomeno paradossale: la possibilità per bambini e adolescenti di avere sempre maggior peso nelle decisioni che li riguardano, lo stesso riconoscimento di un diritto di azione a tutela dei propri diritti ed interessi, rischia di lasciare bambini ed adolescenti completamente soli con quei diritti che sono stati loro riconosciuti ma che essi non conoscono o non sono in grado di esercitare, a causa di una sostanziale deresponsabilizzazione degli adulti e di una incoerenza tra diritti sanciti e strumenti preposti alla loro realizzazione.

Un quadro normativo lacunoso ed incoerente, la mancanza di un sistema organico di protezione dei minori, le gravi sperequazioni da regione a regione, il piano di azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza privo di finanziamenti adeguati, l'insufficiente sostegno alla genitorialità, la mancanza di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio per tutti gli operatori che lavorano con e per i bambini e gli adolescenti, le perduranti discrimi-

nazioni normative o di trattamento, la mancanza di una normativa generale sul diritto all'ascolto e alla partecipazione sono solo alcune delle criticità che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha evidenziato al nostro Paese, raccomandandoci, ancora una volta, di colmarle al più presto.

POVERTÀ, DISCRIMINAZIONI ED EMARGINAZIONE SOCIALE

In realtà, forse ancor più dell'autorevole richiamo, a parlare sono i fatti quotidiani, le cifre, le continue emergenze che ormai sono la regola; le condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti sono sotto gli occhi di tutti ed è sufficiente percorrere le strade delle nostre città per trovare aree nelle quali i parametri relativi al benessere dell'infanzia e dell'adolescenza sono in caduta libera.

Un recente e importante lavoro compiuto da Save the Children "L'Atlante dell'Infanzia a rischio" ha delineato, in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia, le grandi mutazioni demografiche e sociali che hanno segnato le vicende del nostro Paese e i loro effetti sulla vita dei bambini e dei ragazzi di oggi. Appare evidente lo straordinario progresso fatto fino ad oggi dall'Italia e quanto la qualità della vita dei nostri bambini e adolescenti sia mediamente impareggiabile rispetto a quella del secolo scorso. Lo stesso Atlante però dimostra, con dati inequivocabili alla mano, quanto la situazione generale dell'infanzia stia peggiorando negli ultimi tempi.

Il dato più chiaro ed allarmante è relativo alla povertà. L'Italia è tra i Paesi OCSE con il tasso di povertà relativa più elevato fra i bambini, il 15% dei bambini italiani vive in famiglie con redditi inferiori alla media nazionale. Secondo l'ISTAT, infatti, in Italia sono 1 milione e 876 mila le persone di minore età che vivono in famiglie povere e 653 mila quelle che vivono in condizione di assoluta povertà. La situazione più grave è nel Mezzogiorno: la Sicilia ha la quota più elevata di persone di minore età povere (44%), seguita dalla Campania (32%) e dalla Basilicata (31%). È allarmante inoltre il dato in crescente aumento delle famiglie a "rischio povertà": famiglie, cioè, che non sono considerate povere ma che potrebbero facilmente diventarlo a fronte di eventi negativi.

Povertà, discriminazioni ed emarginazione sociale sono strettamente collegate tra loro: la povertà infatti impedisce ai bambini e agli adolescenti di condurre la vita secondo le proprie aspirazioni e capacità, rappresentando di fatto una limitazione della libertà personale. È ciò che avviene, solo per citare qualche esempio, quando un bambino non può andare a scuola o la deve abbandonare precocemente o è costretto a lavorare duramente o quando la malnutrizione incide sullo sviluppo fisico. E

poiché nel nostro Paese si registra una scarsissima mobilità sociale relativa al reddito, è evidente che la gran parte dei bambini che si trovano in famiglie in cui i genitori percepiscono un reddito basso si troveranno da adulti a ricevere un reddito altrettanto basso.

Un altro elemento di preoccupazione è rappresentato dalle cifre che riguardano l'abbandono scolastico. Sicilia, Sardegna e Puglia sono le regioni con la percentuale più alta di studenti che decidono di lasciare la scuola prima di conseguire il diploma di maturità. E purtroppo gli effetti della dispersione formativa saranno ancora più visibili solo quando bambini e adolescenti diventeranno adulti attivi nel tessuto sociale e culturale del Paese. La scuola abbandonata al suo destino, sia per quanto attiene ai percorsi formativi che alle condizioni strutturali degli edifici scolastici, non è il solo foro educativo in crisi. La famiglia riveste evidentemente il ruolo fondamentale di sempre con le maggiori difficoltà che derivano però dal mutato contesto sociale; secondo una ricerca del Censis sul rapporto genitori-figli nella famiglia italiana, i genitori si sentono lasciati soli nel fronteggiare le difficoltà legate all'educazione e alla crescita dei figli, soprattutto per la necessità di dover "competere" con la moltiplicazione dei fori educativi, primi tra tutti internet e televisione. Il sostegno alle famiglie ed in particolare modo alle madri deve essere una priorità. Sostenere l'infanzia significa anche aiutare le madri a non dover rinunciare al lavoro per crescere i propri bambini. La realtà del lavoro femminile è imprescindibile dalla valutazione delle politiche sull'infanzia. I dati ufficiali attestano che il 25% delle donne occupate esce dal mercato del lavoro alla nascita del primo figlio.

In questo quadro è indispensabile tenere presente lo stretto legame esistente tra offerta di asili nido, lavoro delle madri e risultati scolastici dei bambini. In Italia, l'investimento pubblico sui bambini nella prima fase del ciclo di vita è limitato sia rispetto agli altri Paesi europei, sia rispetto alla spesa pubblica destinata ai minorenni di altre classi di età. Per fare un esempio, l'offerta di asili nido in Italia oggi è tra le più basse d'Europa e solo il 12% dei bambini sotto i tre anni hanno un posto al nido pubblico, contro il 35-40% della Francia e il 55-70% dei paesi nordici. Come ricorda l'UNICEF, in un recente Report Card, soltanto servizi per la prima infanzia di qualità permettono ai bambini di uscire dal circolo della povertà familiare.

CRISI E MANCATI INVESTIMENTI

Ho voluto delineare un quadro generale, certamente non esaustivo, delle principali problematiche che incidono sulla vita dei bambini e degli adolescenti

che vivono nel nostro Paese. Un quadro però già sufficiente a motivare la necessità di intervenire con misure urgenti ma non emergenziali; non sono più consentiti rinvii e sarebbe troppo semplicistico giustificare questo stato di cose con la crisi economica. Sarebbe più corretto dire che la crisi economica si è inserita all'interno di un quadro già fortemente compromesso dalla mancanza di politiche di sostegno alle fasce più deboli; la crisi ha aumentato la loro vulnerabilità e soprattutto quella dei bambini e degli adolescenti, riducendo ulteriormente le risorse a disposizione. Ma è anche vero che, a differenza di quanto è avvenuto in altri Paesi europei comunque colpiti dalla crisi, il nostro Paese non ha adottato provvedimenti sufficienti in grado di affrontare la difficile situazione, per esempio: per incidere sulla povertà minorile, soprattutto nelle regioni del Sud, per combattere la dispersione scolastica o per realizzare una efficace rete nazionale di servizi per la prima infanzia.

Sono quindi evidenti i danni provocati dal mancato investimento nelle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. È soprattutto in un momento in cui l'Italia è colpita da una crisi economica molto grave, che chi governa il Paese dovrebbe, coerentemente con l'obiettivo di risanare i conti ed investire sul futuro, dimostrare lungimiranza inserendo tra le priorità dell'agenda politica la tutela e lo sviluppo dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Chi fa business ha capito da tempo che anche i bambini muovono significativamente l'economia e sta progressivamente concentrando l'attenzione sui prodotti e i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Un recente articolo del Sole 24 Ore, giusto per citare un esempio, ha messo in evidenza quanto la televisione per bambini e ragazzi sia uno straordinario business per gli investitori pubblicitari. Le nuove piattaforme - tra digitale terrestre e satellite - hanno portato alla moltiplicazione dei canali dedicati ai più piccoli generando un volume d'affari che, secondo una stima del Sole 24 Ore, vale fino a 200 milioni di euro. Peccato però che, di contro, i budget di cui dispongono le emittenti televisive per produrre trasmissioni per bambini e ragazzi di qualità ed educative, siano nettamente inferiori e neppure paragonabili ai budget di cui purtroppo dispongono le trasmissioni televisive nelle quali dei bambini si fa uso in modo assolutamente grottesco o, peggio ancora in taluni casi, macabro.

AUTHORITY: PASSO IMPORTANTE, MA NON SUFFICIENTE

È in un quadro così complesso e movimentato, tanto sul versante dell'economia che su quello dell'affermazione dei diritti e dei contenuti culturali, che assume significato il ruolo che intendiamo svolgere come Autorità di garanzia, mettendo quotidiana-

mente ed instancabilmente al servizio di tutti il nostro impegno e il nostro lavoro per garantire la piena attuazione dei diritti dell'infanzia.

Siamo ben consapevoli che la costituzione dell'Authority rappresenti un importante ma non sufficiente passo avanti e siamo altresì consapevoli della netta distinzione di competenze tra l'Authority e il Parlamento e il Governo, ai quali spettano le decisioni che potranno davvero incidere sulla qualità della vita delle persone di minore età, facendo la differenza per il loro futuro.

La legge ci attribuisce numerosi compiti ed evidenzia numerose aree di azione; è quindi importante stabilire un quadro di priorità insieme a quanti in Italia si occupano di infanzia; insieme dobbiamo costruire le linee di un impegno comune che deve vederci uniti partendo dall'importante lavoro di quanti da anni sono già protagonisti con grande passione e competenza di un'azione costante a favore delle persone di minore età. Penso alle tante associazioni ed organizzazioni, ai tanti volontari, agli educatori, agli assistenti sociali, agli operatori sociali e sanitari, a coloro che a diverso titolo sono impegnati nel mondo della giustizia minorile, ma anche ai tanti amministratori locali, a funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione: il loro impegno ha coperto talvolta vuoti altrimenti incolmabili e ha rappresentato un supporto insostituibile all'azione di tutela e di sviluppo dei diritti delle persone di minore età. Il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza (CRC), il PIDIDA, il Forum del Terzo Settore sono tra i principali coordinamenti all'interno dei quali compaiono moltissime realtà da sempre in prima linea. Realtà che si confrontano con le difficoltà quotidiane, realtà i cui operatori sono talvolta costretti a lavorare senza alcuna valorizzazione del loro status, tanto dal punto di vista morale quanto professionale.

Dobbiamo anche considerare il lavoro altrettanto importante e prezioso realizzato dall'Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla Famiglia e numerose altre realtà i cui ruoli e competenze sono oggetto di una mappatura che stiamo realizzando in questi giorni, per far emergere con chiarezza la funzione di tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo si occupano di bambini e adolescenti.

Il coordinamento e la collaborazione tra tutti questi soggetti sarà un requisito indispensabile per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

INIZIATIVE URGENTI

Tra i diversi compiti che la legge ci attribuisce, alcuni mi sembrano particolarmente significativi:

- promuovere la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli altri enti territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e diffondere prassi o protocolli elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età;
- assicurare idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo a livello nazionale iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- assicurare forme idonee di consultazione e collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e tutti i soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età.

Per alcuni di questi ambiti vorrei proporvi oggi le iniziative che ritengo più urgenti, ribadendo ancora una volta che esse non sono esaustive del nostro impegno e della molteplicità di tematiche che, seppure non citate in questa relazione, sono ben note a noi tutti e che saranno comunque oggetto del nostro lavoro.

Molteplici sono le iniziative che il Parlamento dovrebbe adottare sia a livello legislativo che a livello di indagine e di indirizzo, ambiti nei quali riveste un ruolo chiave la Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Di rilievo e urgenza è il problema della riforma del sistema di giustizia che concerne le persone di minore età. Il sistema di giustizia minorile del nostro Paese, pur preso a modello da diversi Stati in ambito penale, è afflitto da problematiche che ne inficiano la capacità di una risposta incisiva, adeguata e rapida alle controversie, soprattutto civili, che riguardano i diritti delle persone di minore età e le loro relazioni familiari. È

necessario giungere ad una riorganizzazione complessiva della materia, disciplinando prima di tutto la posizione processuale della persona di minore età e, in particolare, il suo ascolto nelle varie fasi del procedimento. Infatti permangono a riguardo rilevanti disomogeneità sul territorio nazionale, legate soprattutto a varie prassi interpretative ed applicative che disorientano e non consentono, di fatto, alla persona di minore età di esercitare appieno e sotto adeguata tutela tale diritto. Su questo tema sarà necessario confrontarsi, come del resto è già avvenuto in molte occasioni, con l'obiettivo di formulare presto una proposta su cui far convergere il consenso più ampio possibile fuori e dentro il Parlamento.

A tal riguardo, vorrei segnalare l'apprezzabile sensibilità del Consiglio Superiore della Magistratura che sta promuovendo interessanti e proficui percorsi formativi interdisciplinari, così come l'importante azione di proposta dell'Associazione Nazionale Magistrati per i Minori e la Famiglia. È, invece, degno di preoccupazione, l'allarme di queste settimane per la paventata soppressione del Dipartimento per la Giustizia minorile, un'importante conquista che, a partire dagli anni ottanta, ha svincolato personale, servizi e strutture minorili dall'Amministrazione penitenziaria.

Un altro, vastissimo tema che anche tanti operatori ed esperti del settore hanno segnalato come urgente, è quello che riguarda i minori di origine straniera, che vivono in Italia.

La frammentazione del sistema legislativo in materia di minori non accompagnati e la difformità di applicazione delle norme sul territorio nazionale, la necessità di prendere atto della presenza - soprattutto in alcune aree del nostro Paese - di minori in transito verso il Nord Europa, che richiedono un approccio diverso e specifiche modalità di accoglienza, l'esigenza di aumentare i posti riservati ai minori nel Sistema nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (lo SPRAR), la possibilità di sollecitare - anche livello europeo - un'interpretazione uniforme e puntuale del Regolamento Dublino II per i minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale, il frequente allungarsi eccessivo dei tempi per l'apertura della tutela, la necessità di garantire anche ai non italiani il diritto all'informazione e all'ascolto nella loro lingua madre, assicurando la presenza dei mediatori culturali, soprattutto nelle prime fasi dell'accoglienza, sono alcune criticità che quotidianamente minano i diritti dei bambini e degli adolescenti stranieri.

A ciò si aggiunge la non più rinviabile questione della cittadinanza ai "nati in Italia ancora giuridicamente stranieri" - come li ha definiti il nostro Presidente della Repubblica Napolitano - che si è fatto il più autorevole portavoce della loro legittima "aspirazione" a diventare cittadini italiani.

Al Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge per modificare le norme sulla concessione della cittadinanza. Auspichiamo che presto si possa arrivare ad una legge che, nel rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e di altri trattati internazionali, attui pienamente il principio di non discriminazione nei confronti dei bambini che nascono in Italia da genitori stranieri, rispetto ai loro coetanei italiani con cui condividono tutto: studi, giochi, interessi ma non l'appartenenza a uno Stato che li fa sentire diversi e che, con quel prefisso "extra", li colloca, di fatto, fuori da una comunità che pure, alla stessa stregua dei loro amici, contribuiscono a costruire e vitalizzare.

Un tema che sta cuore agli italiani e che, anzi, secondo un recente sondaggio, li preoccupa maggiormente, è lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minorenni. Secondi i dati dell'Ecpat, il 34% degli adolescenti è entrato in contatto con situazioni rischiose via web; il *sexting* (e cioè l'invio di foto e video a carattere sessuale) è diffuso tra il 15% degli adolescenti europei, in Italia la percentuale è del 4%. Su questo tema è urgente approvare il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, opportunamente presentato nel 2011 dall'ex Ministro Carfagna (insieme agli ex Ministri Alfano e Fratini), già approvato dalla Camera dei deputati e poi trasmesso al Senato. La Convenzione di Lanzarote disciplina, oltre ai reati già contemplati nel nostro ordinamento, anche due nuove fattispecie di reato: la pedofilia e pedo-pornografia culturale, punendo chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione; il secondo riguarda il cosiddetto *grooming* e cioè l'adescamento delle persone di minore età attraverso internet.

In alcuni casi le leggi esistono già, ma non si riescono ad applicare. Come per la legge 21 aprile 2011, n. 62, a tutela del rapporto tra le detenute madri e i loro figli. Ancora oggi, troppo spesso, i bambini trascorrono i primi tre anni della loro vita in carcere con le loro mamme, a causa dei tempi lunghi di applicazione della legge (a decorrere dal primo gennaio 2014) e della lentezza nell'avanzamento dei lavori per l'emanazione dei decreti di attuazione previsti.

Altro tema, in parte collegato e già accennato precedentemente, riguarda il ruolo dei media che costituiscono una presenza che accompagna sempre più la vita e lo sviluppo delle giovani generazioni. Il crescente utilizzo da parte delle persone di minore età di contenuti audiovisivi su internet, telefonia, smartphone e videogiochi e la convergenza di media e tec-

nologie non attenuano, al contrario accentuano, la richiesta di norme chiare e vincolanti. È necessario ripensare radicalmente il sistema delle regole, con la corresponsabilizzazione di tutti i soggetti (istituzioni, operatori, utenti), per assicurare norme valide ed uguali per tutti e l'applicazione di sanzioni in caso di accertamento di violazione. Un primo passo avanti è rappresentato dalla recente approvazione in Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto legislativo che aggiorna, sul piano lessicale, le norme italiane con la disciplina comunitaria e la arricchiscono con alcune ulteriori previsioni a tutela dei minorenni. Di fondamentale importanza è stato il ruolo del Comitato Media e Minori la cui azione svolta su questi temi è stata particolarmente qualificata e di supporto. Mi auguro che il rinnovo previsto di alcuni componenti avvenga in tempi rapidi e assicuri la continuità in termini di qualità professionale avuta fino ad oggi.

Altrettanto utile sarà la collaborazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati sensibili, da anni fortemente impegnata in modo qualificato anche sul piano della protezione dei dati personali delle persone di minore età, con particolare riferimento al trattamento in ambito giudiziario, ai limiti posti all'esercizio dell'attività giornalistica (sulla base dei principi enunciati nella Carta di Treviso) e alla tutela dei minorenni, specie vittime di delitti sessuali, in televisione.

Questi sono solo alcuni dei temi che bisognerà affrontare per arrivare in Parlamento all'approvazione di leggi che siano ispirate davvero al superiore interesse delle persone di minore età.

Per quanto concerne il rapporto con il territorio, è fondamentale l'azione delle Regioni e il raccordo che dovremo stabilire con esse; rapporto che sarà facilitato dalla rete dei Garanti regionali attualmente presenti in otto Regioni e nelle due Province autonome. Permettetemi di ringraziarli per il faticoso lavoro che svolgono e non sempre avendo tutti i mezzi necessari a disposizione. La Conferenza nazionale dei garanti, prevista proprio dalla legge istitutiva dell'Autorità Garante nazionale, darà senz'altro maggiore impulso al lavoro territoriale; lavoro che vedrà anche i Comuni interlocutori privilegiati con cui confrontarsi e lavorare. A tal fine, ho già avviato proficui contatti con l'ANCI con la quale svilupperemo opportune forme di collaborazione. Parlando di territori è necessario un richiamo al ruolo cruciale che svolgono i Servizi sociali in Italia. Per questo sarà importante valorizzare il loro ruolo, assicurare la loro formazione iniziale e continua anche sui diritti dell'infanzia, come per tutti gli altri operatori, garantendo così servizi sociali di qualità, con un organico adeguato ai compiti che devono svolgere.

Il raccordo con le Forze dell'Ordine rappresenterà un altro tassello fondamentale per il nostro impegno. Ho incontrato nei giorni scorsi il Prefetto Manganelli, Capo della Polizia, e conoscendo da tempo il suo impegno e la sua sensibilità, ho solo avuto una conferma della disponibilità che tradurremo presto in un protocollo di intesa su vari fronti che possono vederci uniti per i bambini e gli adolescenti.

UNA GRANDE ALLEANZA CULTURALE

Ho citato solo alcuni degli ambiti di azione che ci vedranno impegnati.

È un lavoro complesso; è il compito affidato all'Authority e che intendiamo portare avanti con vera passione e determinazione. So bene che la sfida è innanzitutto culturale: far comprendere a tutti che ciò che accade ai bambini e agli adolescenti ha un impatto non solo sul loro futuro ma anche sul futuro del Paese, determina le loro opportunità di vita ma anche le opportunità di vita delle future generazioni e il loro contributo alla società per il resto della vita. Non c'è politica economica e sociale che non abbia effetto sui bambini e sugli adolescenti ed è quindi opportuno - ed è ciò che promuoveremo come Authority - che l'analisi dell'impatto delle decisioni economiche sulle persone di minore età divenga un criterio importante di valutazione. La collaborazione con le Istituzioni - molte delle quali sono oggi qui rappresentate ai massimi livelli e che ringrazio moltissimo per aver voluto testimoniare con la loro presenza l'interesse e la futura collaborazione - è il presupposto fondamentale per la buona riuscita del nostro lavoro. Avremo bisogno del contributo di ogni singolo cittadino e sappiamo di poter contare su un consenso sociale forte perché ci occupiamo di un tema che sta davvero a cuore alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Proprio la scorsa settimana è stato condotto un sondaggio dalla Lorien Consulting su un campione rappresentativo di 1.000 persone dal quale è emerso che i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rappresentano la quinta causa più sentita dagli italiani: circa una persona su quattro, il 27,4%, la ritiene una causa importante. I genitori sono chiaramente i più sensibili quasi a testimoniare che, essendo direttamente coinvolti, ne percepiscono maggiormente l'importanza. Gli italiani valutano positivamente l'impegno a difesa delle persone di minore età da parte delle associazioni e delle organizzazioni (oltre il 47%) e percepiscono invece l'assenza di temi legati ai diritti dei minorenni nell'agenda politica nazionale; questo dato emerge con particolare chiarezza dall'indagine secondo cui oltre il 70% degli intervistati auspica un ruolo più concreto e attivo da parte delle istituzioni nazionali.

L'impegno per l'infanzia e l'adolescenza riguarda davvero tutti: per questo motivo sono felice di rilevare la presenza oggi di autorevoli rappresentanti del mondo della cultura, dell'imprenditoria e dell'arte, così diversi tra loro ma qui accomunati dalla stessa sensibilità e che rappresenteranno alleati preziosi per il lavoro che dovremo svolgere.

IL RUOLO DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO

È al mondo della politica, al Parlamento, ai Partiti e al Governo che rivolgiamo il nostro principale appello.

Ai Partiti affinché comprendano che parlare dei temi dell'infanzia qualifica il proprio impegno; visione e strategia per costruire una società migliore è ciò che i cittadini si attendono dalle classi dirigenti che guidano il Paese e i temi dell'infanzia e dell'adolescenza sono evidentemente cruciali in questo percorso. La politica sappia farsi interprete delle istanze e dei bisogni concreti di milioni di bambini ed adolescenti, offrendo risposte all'altezza della complessità della situazione.

Auspichiamo un rapporto sempre più stretto con il Parlamento, attraverso un raccordo istituzionale più strutturato ed organico di quanto la Relazione annuale consenta. E sono certo che Lei, Presidente Fini, sarà un riferimento importante per le istanze di cui abbiamo parlato oggi, alcune delle quali potrebbero trovare attuazione anche in questo scorcio di legislatura.

Al Governo chiediamo una attenzione nuova ai temi dell'infanzia e l'impegno a definire una strategia nazionale che indichi chiaramente come si intende dare attuazione alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, identificando i settori nei quali intervenire prioritariamente. Le competenze in tema di politiche per l'infanzia sono frammentate tra numerosi Ministeri senza che ci sia un coordinamento efficace. Il Piano nazionale per l'infanzia, attualmente in fase di monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale, è senz'altro lo strumento ideale per adottare politiche integrate ed efficaci per la piena attuazione dei diritti. Mi auguro che si cominci presto a lavorare anche al nuovo Piano ma soprattutto che vengano poi stanziati i fondi necessari per realizzare gli interventi previsti dal Piano. L'analisi degli interventi e delle risorse poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche, nazionali, regionali e comunali, rivela un quadro frammentato e segnato dalla assenza di indirizzi e pratiche comuni. Il modo in cui è stato realizzato il progetto di riordino delle politiche sociali, compiuto all'inizio del 2000 con il varo della legge 328 e l'impatto che su di esso ha determinato la riforma federalista del 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione

hanno creato non pochi problemi. Infatti le nuove disposizioni che avevano il giusto obiettivo di cercare di costruire per la prima volta in Italia un sistema "integrato di interventi e servizi sociali" - attraverso il decentramento delle competenze alle regioni e ai comuni - sono state applicate solo in parte. In un Paese caratterizzato da gravi squilibri economici e sociali, alle prese con la riduzione del debito pubblico e con i vincoli di spesa imposti dall'Europa, il trasferimento delle competenze è avvenuto senza il reperimento di risorse aggiuntive in grado di permettere l'adeguamento dell'offerta dei servizi nelle aree più svantaggiate del Paese, e soprattutto senza la definizione, della quale si sollecita ancora una volta l'urgenza, dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Un segnale di notevole incoraggiamento è stato dato nei giorni scorsi dal Ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, che ha annunciato l'impiego cospicuo di fondi europei attraverso una riprogrammazione di risorse attualmente ferme o destinate a scopi non più ritenuti validi. Tali fondi serviranno a finanziare interventi per la prima infanzia nel Mezzogiorno. Credo che sia un'ottima pratica e ci auguriamo che anche altri fondi europei, sempre così poco utilizzati dal nostro Paese, possano essere destinati alle politiche sociali.

Al Governo chiediamo anche attenzione al nostro ruolo, chiediamo che ci metta in condizione di operare bene; la nostra azione, che dovrà essere autonoma ed indipendente dal Governo, è soprattutto orientata alla ricerca della collaborazione per lavorare insieme, nel rispetto dei ruoli, nell'interesse superiore di bambini ed adolescenti.

Aspettiamo fiduciosi la conclusione dell'iter di approvazione del regolamento organizzativo dell'Authority che, come previsto dalla legge istitutiva della nostra Authority, a differenza delle leggi istitutive delle altre Autorità di Garanzia, deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità Garante: senza il regolamento esistiamo ma non viviamo. Basti pensare che in questi mesi per aver ritenuto di dover comunque iniziare ad esercitare il ruolo che la legge ci attribuisce siamo stati costretti - e lo siamo tutt'ora - a provvedere con mezzi personali alle esigenze organizzative e lavorative di vario genere. Mi auguro vivamente che gli Organi che doverosamente devono esprimersi sul regolamento da noi proposto, lo facciano quanto prima, permettendoci di attivare tutti gli strumenti di cui abbiamo urgente bisogno per diventare operativi.

Non ci spaventa che la legge ci assegni solo 10 persone e un fondo pressoché simbolico con cui operare: utilizzeremo bene le risorse umane ed economiche per dimostrare nel tempo l'efficacia e i risultati della nostra azione.

Su un punto però non possiamo che ribadire, anche in questo autorevole luogo, l'enorme difficoltà in cui si trova l'Authority per la mancata assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come prevede la legge, di una sede che, sempre come stabilisce la legge, ne garantisca l'autonomia organizzativa e la non subordinazione gerarchica. Come ribadito dal Comitato ONU anche nel Commento Generale n. 2, l'indipendenza è un elemento essenziale e dipende "dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie e risorse umane". Ho già detto sulle risorse umane e finanziarie; sulle infrastrutture vorremmo un segnale di attenzione coerente. Ad oggi ci sono state assegnate alcune stanze all'interno del Ministero del turismo che non solo non garantiscono la dovuta autonomia, ma allo stesso tempo non sono assolutamente sufficienti a garantire l'efficienza del nostro operato e a permetterci di attivare all'interno della sede quei servizi e quelle attività che la legge ci indica. Credo che non vada ulteriormente esplicitata la differenza di finalità tra l'Authority e il Ministero del turismo. Mi appello nuovamente al Governo, a lei Presidente Fini e ai rappresentanti delle forze politiche presenti, affinché sul Governo possiate esercitare una legittima pressione, perché il problema sede si risolva nel più breve tempo possibile. Una sede che ci consenta di svolgere bene il nostro lavoro, di essere anche un luogo predisposto all'ascolto e all'incontro con le persone di minore età e che sia luogo di riferimento per i tanti interlocutori con i quali ci rapportiamo quotidianamente. La sede dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza non può essere percepita solo come un costo ma, ancora una volta, dovrebbe rappresentare un investimento per il Governo e comunque un segno dell'attenzione che il Governo rivolge a questi temi.

Vorremmo evitare di essere considerati un'Autorità "minore" per diritti "minori": questo è un problema molto serio e cruciale per il futuro del nostro lavoro. Tanti di noi per anni hanno portato avanti un'impostazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che posava le proprie fondamenta su una concezione che li vede detentori di diritti umani per definizione inviolabili, indivisibili e inalienabili. Non diritti minori ma diritti sanciti per le persone di minore età. L'istituzione di un'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è il frutto di questa cultura del diritto. Troppo spesso i minori di età diventano semplicemente i "minori" e le parole non sono prive di conseguenze, e, quindi, non vorrei che "minore" fosse considerata anche l'Autorità nazionale che ha il compito di garantire l'attuazione dei loro diritti. Contrasterò con forza questa tendenza, che in alcune occasioni ho già colto, in queste poche settimane di lavoro, come rischio concreto. Non mi presterò a questa *diminutio* per il rispetto profondo nei confronti di quanti con sacrificio lavo-

rano su questi temi e soprattutto per il rispetto profondo che nutro per ogni bambino ed adolescente che vive in Italia.

Permettetemi di ringraziare l'Ufficio che mi supporta e mi supporterà in questo difficile compito, composto da persone di grande capacità, alle quali sento di dover pubblicamente rivolgere riconoscimento e ringraziamento, soprattutto per la disponibilità ad affrontare questa non facile situazione di partenza. Ringrazio anche quanti, esterni all'Ufficio, hanno voluto aiutarci in questa fase di avvio mettendo a disposizione la propria esperienza e professionalità. Per tutti loro ringrazio il Vice Prefetto aggiunto Alessandra Ponari che ha accolto la sfida di costruire e dirigere l'Ufficio del Garante.

Care ragazze e cari ragazzi,

la tutela e lo sviluppo dei vostri diritti è ciò che ci guiderà giorno dopo giorno. Avremo bisogno anche della vostra partecipazione attiva ai processi decisionali che vi riguardano. È un vostro preciso diritto. Oggi le iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti si svolgono prevalentemente grazie alla sensibilità di singoli amministratori locali, di scuole coinvolte in processi partecipativi, di organizzazioni ed associazioni. Noi intendiamo moltiplicare le opportunità e i luoghi preposti alla vostra partecipazione e soprattutto qualificare la modalità di partecipazione, rendendola autentica, stimolante per voi e di reale aiuto per il mondo degli adulti. Credo anche che il vostro contributo dovrà servire a verificare e valutare l'azione della nostra Autorità di garanzia. Intendo quindi individuare le forme più idonee a consentirvi di inviarci osservazioni e commenti per migliorare l'efficacia del nostro lavoro.

La vostra generazione ha la vita davanti. Ma il vostro domani si gioca adesso. Avete strumenti a disposizione forse inimmaginabili fino a qualche anno fa ma siete anche gli eredi di un Paese in crisi. Il vostro futuro è meno garantito e sicuro di quello dei vostri padri, forse per questo più stimolante e sorprendente. La vostra sfida è essere i protagonisti di voi stessi e dell'Italia di oggi e di domani. La nostra è quella di creare le condizioni perché ciò avvenga con un patto tra le generazioni che metta insieme strumenti vecchi e nuovi, con la Costituzione in testa e i social network a portata di mano, per costruire insieme una società migliore.

Vincenzo Spadafora

**CONVENZIONE
SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA
E PROTOCOLLI
OPZIONALI**

Gli Stati parti della presente Convenzione.

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in un'ampia libertà.

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24)

nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia.

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».

Richiamare le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile («Regole di Beijing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974).

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione.

Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.

2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.

3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle

sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.

2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità nazionale, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.

2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita.

Articolo 9

1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verificano episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.

2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti

nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattito e di esporre le loro ragioni.

3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consona alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a protegge-

re l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Articolo 17

1. Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
 - a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
 - b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
 - c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
 - d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
 - e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che

nuociano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa esse-

re lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.

2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

- a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
- b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
- c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
- d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
- e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di

ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.

2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di

informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
 - a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
 - b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
 - c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento ambientale;
 - d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
 - e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
 - f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi sistemazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorché la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia l'adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
 - a) endere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
 - b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
 - c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
 - d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
 - e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
3. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
4. Gli Stati parti devono promuovere a favore della cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
 - a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
 - b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
 - c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;

- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
 - e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
 - a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;

- b) stabile un'appropriate disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di queste arti-

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:

- a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
- b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
- c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

- a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
- b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente e arbitrariamente. L'arresto,

la detenzione e l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;

- c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve circostanze particolari;
- d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, non che dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
 - nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
 - qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
 - essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
 - essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
 - avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
 - non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
 - se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica e a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
 - avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
 - avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del procedimento.

3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
 - fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
 - adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

PARTE SECONDA

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione

geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
 - 10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
 1. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi

della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

2. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

Articolo 44

1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
 - a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45

Alle scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinate della Convenzione medesima:

- a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi

rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.

- b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

PARTE TERZA

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano accettato.

Articolo 51

1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata

ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53

Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievole ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambi-

no deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifi-

ca a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Art. 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5

1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamen-

to fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di deposi-

tario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Art. 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adotta-

to a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Art. 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAP- PRESENTANTE BAMBINI

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischianze o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- b. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- c. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
 - a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
 - b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Art. 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica del-

l'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Art. 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Art. 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

- a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
- b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
- c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscribed dal presente Protocollo, in particolare:
 - a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art. 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscriette dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscriette nel presente Protocollo.

Art. 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnera-

bili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Art. 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

- a. nella legislazione di uno Stato parte;
- b. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Art. 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Art. 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

LEGGE
12 LUGLIO 2011
N.112

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambiente familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare

riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore

età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero; o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma. 5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province auto-

me di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
 - b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima. 10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalando agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. 11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del

presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno

2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Carfagna, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Alfano

GARANTI REGIONALI



REGIONE CALABRIA

MARILINA INTRIERI

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via Cardinale Portanova,
89100 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 880 589-614
on.marinaintrieri@gmail.com

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LUIGI FADIGA

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Regione EMILIA ROMAGNA
Viale Aldo Moro, 50
40129 BOLOGNA
Tel. 051 527.5860 - 051 527.7630
garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

REGIONE LAZIO

FRANCESCO ALVARO

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via del Giorgione, 18
00147 ROMA
Tel. 06 6593 7311-4
falvaro@regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA

FRANCESCO LALLA

DIFENSORE CIVICO E GARANTE

Via delle Brigate Partigiane, 2
16121 GENOVA
Tel. 010 565 384
garante.infanzia@regione.liguria.it

REGIONE MARCHE

ITALO TANONI

OMBUDSMAN REGIONALE GARANTE DEI DIRITTI
DEGLI ADULTI E DEI BAMBINI

Via Oberdan, 1
60122 ANCONA
Tel. 071 229 84 83
Fax 071 229 82 64
ombudsman@regione.marche.it

REGIONE PUGLIA

ROSY PAPARELLA

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Via Unità d'Italia, 24/c
70125 BARI
Tel. 080 5405749
Fax 080 5405715
garanteminori@consiglio.puglia.it

REGIONE TOSCANA

GRAZIA SESTINI

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Consiglio Regionale della Toscana
Via Cavour 4
50100 FIRENZE
Tel. 055 23 87 56 3 - 055 23 87 52 8 coll.
g.sestini@consiglio.regione.toscana.it
s.magherini@consiglio.regione.toscana.it
(collaboratore Stefano Magherini)

REGIONE VENETO

AUREA DISSEGNA

PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

Via Longhena, 6
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041 279 59 25-26
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VERA NICOLUSSI-LECK

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Via Cavour 23/c
39100 Bolzano
Tel. 0471 970615
Fax 0471 327620
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RAFFAELLO SAMPAOLESI

DIFENSORE CIVICO E GARANTE DEI MINORI

Galleria Garbari, 9
38122 TRENTO
Tel. 0461 21 32 01
Fax 0461 21 32 06
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

OSSERVATORIO SUI CITTADINI

Introduzione

Lorien Consulting, istituto di ricerche di mercato, ha effettuato un'indagine su un campione rappresentativo di popolazione italiana, sul tema dei diritti e della qualità di vita dei minori in Italia.

È questo un primo passo operativo con cui il Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si muove nella direzione di ascolto e di relazione con l'opinione pubblica rispetto a tematiche di rilevanza strategica per lo sviluppo e la promozione della propria attività. I risultati di questa ricerca rappresentano la fotografia del sentimento degli italiani su argomenti di fondamentale importanza per la neocostituita Authority, e aiutano a comprendere se e quanto oggi in Italia i diritti dei minori siano riconosciuti come le necessarie fondamenta di una società che possa definirsi veramente civile.

Per questa ragione, quindi, è intenzione del Garante farsi anche promotore di un nuovo e strutturato sistema di ascolto continuativo, che metta in luce l'evoluzione dell'atteggiamento dei cittadini rispetto alle principali tematiche collegate all'infanzia e all'adolescenza nel Paese.

PRINCIPALI EVIDENZE DELLA RICERCA APRILE 2012

Nel mese di aprile 2012, Lorien Consulting ha condotto una ricerca telefonica su un campione di 1.000 cittadini italiani maggiorenni con l'obiettivo di indagare le seguenti aree:

- Cause più sentite
- Conoscenza e opinione legislazione vigente in tema di minori
- Conoscenza e opinione dei soggetti attivi nella tutela dei diritti minorili
- Conoscenza e percezione Authority e Garante
- Identificazione priorità di intervento rispetto ai minori nella vita di tutti i giorni e come urgenza.

In particolare, con riguardo al primo tema è emerso **che i diritti dei minori sono la quinta causa sentita dagli italiani**: circa una persona su quattro, il 27,4%, la ritiene una causa importante. In generale, gli italiani sentono fortemente il diritto al lavoro (51,2%) seguito, poi, dal diritto alla salute e alla vita (rispettivamente, 35,4% e 33,6%). I genitori italiani, invece, sono molto più sensibili ai diritti dei minori (circa uno su tre), quasi a testimoniare che, coloro che hanno un coinvolgimento e un'esperienza diretti in merito, ne percepiscono maggiormente l'importanza.

In tema di legislazione vigente, **gli italiani sanno che in Italia esistono leggi a tutela dei minori ma solo a livello generico**. A livello di giudizio complessivo, i valori di consenso sono bassi: solo il 3,1% degli italiani giudica molto positivamente le leggi sui minori, mentre un italiano su tre (31,3%) le valuta poco positivamente. Inoltre, il giudizio positivo che gli italiani esprimono sull'operato del Governo Monti in materia di infanzia e adolescenza (17,6%) risulta essere decisamente inferiore al giudizio medio sull'operato complessivo dell'esecutivo in carica (45,6%). Si pensi che persino sulla riforma del lavoro il consenso ai primi di aprile era del 30%. Occorrerebbe quindi verificare se questo sia dovuto a scarsa informazione o a dissenso.

In riferimento al terzo tema, **gli italiani percepiscono un forte impegno a difesa dei minori da parte delle associazioni di volontariato (47,7%) e auspicano un ruolo più concreto e attivo da parte dello Stato e delle amministrazioni locali** (rispettivamente il 72,3% e il 46,2%).

La neocostituita Authority e il Garante, dott. Vincenzo Spadafora, sono ancora poco conosciuti ma sono percepiti in modo positivo e vi sono molte attese rispetto a quanto possano fare.

Nella vita di tutti i giorni, la maggioranza degli italiani auspica per le famiglie la possibilità di potersi impegnare maggiormente nell'educazione dei figli (circa un italiano su tre) e un ruolo dei media come modello educativo coerente con quello della famiglia e della scuola (56,9%). Gli italiani (circa uno su due) si lamentano soprattutto della presenza di **troppi stimoli educativi discordanti fra loro e richiedono, in particolare i genitori di infanti e adolescenti, un maggior controllo degli operatori della rete e dei social network**.

Tra le **urgenze da risolvere nei prossimi mesi**, tre italiani su quattro (78,2%) considerano molto urgente la lotta alla **pedofilia** e circa due su tre la **tutela dei minori stranieri in Italia** e la **lotta alla povertà delle famiglie con minori** (rispettivamente 60% e 59%). La sicurezza nelle scuole è un'urgenza per il 58,5% degli italiani.

SCHEMA METODOLOGICA

Istituto:
Lorien Consulting.

Criteri seguiti per la formazione del campione:
sondaggio realizzato su un campione di cittadini italiani con più di 18 anni.

Metodo di raccolta delle informazioni:
interviste telefoniche CATI a un campione rappresentativo per sesso, età e area di residenza.

Numero delle persone interpellate ed universo di riferimento:
campione di 1.000 cittadini strutturati per sesso, età e area di residenza.


Data in cui sono state realizzate le ricerche:
1- 4 aprile 2012.

Metodo di elaborazione:
SPSS - Intervallo di confidenza 95%.

LE CAUSE DEGLI ITALIANI



Quali sono le 3 cause per Lei più importanti, tra i seguenti elencati? (MAX 3 RISPOSTE)




Il diritto alla salute sale soprattutto per i genitori di infanti (43,2%) e di teenager (41,3%), **mentre il diritto al lavoro resta al primo posto ma scende, rispettivamente, al 44,6% e al 46%**. Infine, anche la sensibilità per il diritto alla vita sale tra chi ha figli, al 37,8% per i genitori di infanti e al 36,5% tra i genitori di teenager.

Base: totale campione


GLI ITALIANI E LE LEGGI SUI MINORI



In Italia esistono leggi a tutela dei minori?




L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia?



CHI DIFENDE I MINORI IN ITALIA




In Italia chi si impegna maggiormente in difesa dei minori?



I genitori di infanti hanno una maggiore percezione dell'impegno delle associazioni di volontariato (59,5%) e dei singoli (23%). I genitori di teenager, sottolineano l'impegno delle organizzazioni internazionali (15,9%) e lamentano l'assenza delle amministrazioni locali (17,5%).

In Italia chi dovrebbe impegnarsi maggiormente in difesa dei minori?




I genitori di infanti auspicano maggiore impegno delle organizzazioni internazionali (20,3%) e minore dei singoli (9,5%). I genitori di teenager, invece, ritengono necessario un maggiore impegno dei singoli (25,4%).

Base: totale campione

LE ATTESE RIFERITE A RUOLO E POTERI DEL GARANTE



Ci indichi gentilmente, secondo lei, quale siano il suo ruolo e i suoi poteri? (APERTA)



Base: totale campione

IL GARANTE IN UNA SOLA PAROLA

Il Garante in una sola parola

La dimensione delle parole è in funzione della frequenza con cui ricorrono nelle risposte aperte.

Da notare l'ampia ricchezza semantica e la prevalenza di concetti positivi collegati istintivamente alla figura del Garante.




Base: totale campione

LE URGENZE DA RISOLVERE NEI PROSSIMI MESI



Quanto ritiene urgente che in Italia occorra intervenire sui seguenti temi nei prossimi mesi?



Base: totale campione